TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

Nel procedimento di concordato preventivo di gruppo n. 19-1/2026 R.G., promosso da Rizzani de Eccher S.p.a. ("RdE"), Sacaim S.p.a. ("Sacaim"), Chrysas Soc. cons. a r.l. ("Chrysas") e Desium Soc. cons. a r.l. ("Desium") con ricorso depositato in data 19.06.2026 ai sensi degli artt. 40, 87 e 284 CCII,

IL GIUDICE DELEGATO

Premesso che

– in data 19 giugno 2026, le Società ricorrenti hanno depositato le proposte e il piano di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale, con le attestazioni di legge e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

– il piano concordatario contempla, *inter alia*, la cessione dei seguenti rami d'azienda e partecipazioni societarie:

a) un ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso di beni e rapporti organizzati in funzione dell'esecuzione dell'appalto integrato riguardante la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di tutte le opere necessarie per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'Ospedale Cattinara stipulato con l'ASUGI - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (cd. "ramo Cattinara");

b) un ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso di beni e rapporti organizzati in funzione dell'esecuzione dell'appalto dei lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera materno – infantile ad alta specializzazione "G. Salesi" in località Torrette nel Comune di Ancona, stipulato con la Regione Marche, nell'ambito dell'Associazione Temporanea di Impresa costituita tra RdE e Sacaim (cd. "ramo Salesi");

c) un ramo d'azienda comprendente progetti infrastrutturali e relativi macchinari e attrezzature, fra cui, in particolare, le commesse ferroviarie (progetti "Cappio di Venezia" e "Lotto 5"), stradali (progetti "Viadotti Cadore" e "Alvi") ed estere (progetti stradali "Bucharest Bypass" e "Craiova Bypass" e progetto ferroviario "Rail Baltica Mainline"), ciascuna per la quota di competenza, oltre a immobili e terreni strumentali (cd. "ramo Construction");

d) partecipazioni in società controllate / collegate, con relative referenze e qualificazioni, comprensiva di una quota di partecipazione ad alcuni contenziosi attivi, di parte del personale della Rizzani de Eccher S.p.a. e di alcune opzioni su partecipazioni sociali (perimetro relativo alle cd. "società specialistiche", anche denominato "Polo DTG");

– con provvedimento di data 28 luglio 2026, il Tribunale – su istanza delle società ricorrenti e conforme parere favorevole del Collegio di Commissari, preso atto che per ciascuno dei perimetri sopra indicati era pervenuta una proposta irrevocabile d'acquisto da soggetti già individuati – ha disposto l'avvio del procedimento previsto

dall'art. 91, comma 1, CCII assegnando termine al 28 settembre 2026 per la presentazione di manifestazioni d'interesse all'acquisto dei tre rami d'azienda e del cd. "Polo DTG"; a tal fine, mandava ai Commissari di dare adeguata pubblicità al contenuto delle offerte irrevocabili, rendere disponibile la relativa documentazione attraverso la predisposizione di apposita "data room", stabilire tempi, modalità e requisiti di accesso alla predetta documentazione;

– con decreto di data 16 ottobre 2026, il Tribunale accoglieva il ricorso per l'ammissione delle società ricorrenti alla procedura di concordato preventivo, confermava i Commissari Giudiziali già designati in occasione della concessione del termine *ex* art. 44 CCII e nominava giudice delegato alla procedura il dott. Francesco Saverio Moscato;

– nelle more, con informativa d.d. 28 ottobre 2026, i Commissari comunicavano al Tribunale gli esiti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 91, comma 1, CCII, rappresentando essere pervenute manifestazioni di interesse, ancorché non vincolanti, in relazione ai soli rami d'azienda "Cattinara" e "Salesi", di cui veniva allegata copia unitamente ai giustificativi della pubblicità prescritta dal Tribunale;

– ai sensi dell'art. 91, commi 3 e 4, CCII, ove pervengano manifestazioni di interesse, il Tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva stabilendo, *inter alia*, le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, i modi con cui l'organo commissariale deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta nonché le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le forme di pubblicità;

– sussistono, pertanto, in relazione al ramo "Cattinara" e al ramo "Salesi", i presupposti richiesti dall'art. 91 CCII ai fini dell'indizione di una procedura competitiva volta all'individuazione dell'acquirente dei due rami d'azienda, indizione cui può provvedere il Giudice Delegato alla procedura ai sensi dell'art. 91, comma 3, CCII, intendendosi riservata a separato provvedimento l'autorizzazione alla cessione del ramo d'azienda "Construction" e del polo "DTG", in relazione ai quali non sono pervenute manifestazioni di intesse, nonché l'indizione del procedimento competitivo relativo al ramo "Salesi";

– quanto ai tempi della procedura di gara, tenuto conto della durata della precedente fase esplorativa disposta ai sensi dell'art. 91, comma 1, CCII e delle ragioni di assoluta urgenza costituite, rispettivamente, dall'imminente scadenza delle offerte irrevocabili già pervenute (più volte prorogate) nonché dalla necessità di una sollecita allocazione sul mercato dei due rami d'azienda, appare giustificato assegnare ai fini della presentazione di eventuali offerte concorrenti un termine inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

– quanto alle modalità della gara, ragioni di celerità e semplificazione della procedura suggeriscono ne venga affidata la gestione ai Commissari giudiziali, che vi provvederanno con le modalità di cui al presente provvedimento;

P.Q.M.

visto l'art. 91 CCII,

1) indice la procedura competitiva di gara per la selezione dell'acquirente del ramo d'azienda denominato "Cattinara", costituito da **(i)** il contratto di appalto integrato stipulato con ASUGI avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'Ospedale Cattinara e gli ulteriori contratti inerenti al ramo, **(ii)** beni strumentali e cespiti, **(iii)** i crediti per lavori fatturati, per lavori contabilizzati ma non ancora fatturati, per lavori eseguiti ma non contabilizzati, le ritenute di garanzia relative alla commessa, nonché qualsivoglia corrispettivo per lavori eseguiti nell'ambito della commessa sino alla data di trasferimento del ramo d'azienda, **(iv)** i materiali a pie' d'opera relativi alla commessa, **(v)** tutte le domande, pretese, richieste e istanze di carattere economico, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, avanzate da RdE nei confronti di ASUGI in relazione all'esecuzione della commessa, comprese quelle relative alle riserve iscritte nei relativi registri di contabilità dei lavori, **(vi)** il debito relativo all'anticipazione erogata da ASUGI garantita dalla fidejussione bancaria ("garanzia bancaria") rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.a., sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 6.999.481,53, nei limiti del differenziale tra l'importo garantito dalla garanzia bancaria e l'importo che, alla data del trasferimento del ramo d'azienda, dovesse essere stato escusso da ASUGI con riferimento alla medesima garanzia bancaria ("debito per l'anticipazione"), **(vii)** i rapporti con n. 14 dipendenti addetti all'esecuzione della commessa ("dipendenti trasferiti"), **(viii)** i debiti nei confronti dei dipendenti trasferiti per TFR, ratei, ferie e permessi, nei limiti dell'importo che risulterà dovuto alla data di trasferimento del ramo d'azienda, **(ix)** le polizze CAR e decennale postuma; si precisa che ai fini della dettagliata individuazione della composizione del ramo d'azienda fanno fede le risultanze della documentazione contenuta nella "data room" predisposta dai Commissari; deve intendersi escluso dal perimetro del ramo d'azienda qualsivoglia bene e rapporto che non sia espressamente incluso nell'elenco di cui sopra, fra cui, in particolare, i debiti relativi alle penali addebitate da ASUGI e i debiti relativi alle anticipazioni incassate e non recuperate da ASUGI nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto della commessa garantite dalle garanzie fideiussorie già escusse da ASUGI, ad eccezione del debito per l'anticipazione;

2) delega ai Commissari giudiziali la pubblicazione del presente decreto, la raccolta delle offerte, la disciplina dell'accesso alle informazioni rilevanti e la gestione delle operazioni di gara, da eseguirsi con le modalità di seguito indicate;

3) fissa alle ore 13.00 del giorno 18 dicembre 2026 il termine entro il quale dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, le offerte irrevocabili per l'acquisto del ramo d'azienda;

4) fissa alle ore 15.00 del giorno 18 dicembre 2026 la data e l'ora in cui si svolgerà la procedura di gara dinanzi ai Commissari giudiziali, salvo quanto *infra* previsto *sub* § 6-7);

5) dispone che i Commissari giudiziali mettano a disposizione degli interessati, purché in possesso dei requisiti necessari ai fini della presentazione di una offerta d'acquisto (v. *infra* § 6-1), la documentazione relativa al ramo d'azienda attraverso apposita "data room", con modalità corrispondenti a quelle già adottate in occasione del procedimento *ex* art. 91, comma 1, CCII, previa sottoscrizione, da parte del richiedente, della richiesta di accesso alla "data room", dell'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione,

dell'accettazione del regolamento della piattaforma online e dell'accordo di riservatezza, tramite modulistica reperibile tramite collegamento al link "https://rde.it/avvisi_ex_art_91_ccii/";

6) stabilisce che la procedura competitiva sia regolata come segue:

6-1) requisiti di partecipazione: la presentazione di offerte e la partecipazione al procedimento competitivo è riservata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: **(i)** aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente decreto, una cifra di affari, per attività diretta e indiretta, pari a 2,5 volte l'importo dell'appalto dei lavori e, quindi, pari ad € 296.362.500,00; **(ii)** essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e agli artt. 94-98 d.lgs. 36/2023, applicabili *ratione temporis*; **(iii)** disporre di attestazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per le seguenti categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire:

CAT	Class.	Lavori	Importi	%
OG1	VIII	Edifici civili e industriali (prevalente)	34.402.599,99	29,02%
OS3	VI	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	7.626.389,54	6,43%
OS4	IV	Impianti elettromeccanici, trasportatori	2.893.557,20	2,44%
OS5	III	Impianti pneumatici	894.383,81	0,76%
OS6	VIII	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	20.471.951,68	17,27%
OS7	VII	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	15.054.061,42	12,70%
OS21	IV-bis	Opere strutturali speciali	3.333.028,43	2,81%
OS28	VII	Impianti termici e di condizionamento	12.019.642,81	10,14%
OS30	VIII	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	21.849.385,12	18,43%
		Totale lavori	**118.545.000,00**	

6-2) forma e contenuto dell'offerta: l'offerta dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la denominazione del soggetto offerente, l'indirizzo della sede legale, il numero di codice fiscale e partita IVA, una visura camerale aggiornata, i dati identificativi del legale rappresentante, copia di un documento di identità in corso di validità e, ove non risultanti dalla visura camerale, documentazione giustificativa dei poteri in forma autentica, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto il possesso dei requisiti di cui al precedente § 6-1) e di tutti gli ulteriori requisiti generali e speciali, soggettivi e oggettivi, necessari ai fini del subentro nella commessa Cattinara (requisiti che, con la presentazione dell'offerta, s'intenderanno noti e conosciuti), l'indirizzo di posta elettronica certificata su cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento di gara, l'indicazione del prezzo offerto che, a pena di inammissibilità dell'offerta, dovrà essere superiore di almeno il 5% rispetto all'importo di euro 7.000.000,00 attualmente offerto (dunque almeno pari a euro 7.350.000,00), l'indicazione delle eventuali garanzie prestate; non sono ammesse offerte con riserva di designazione dell'acquirente; salvo quanto previsto dal § 6-3), le offerte sottoposte a condizione saranno considerate inammissibili; l'offerta s'intende in ogni caso ferma e irrevocabile sino alla scadenza del termine previsto dal presente decreto ai fini del definitivo trasferimento del ramo d'azienda (v. punto "v" del § 6-9); la presentazione dell'offerta implica **(i)** l'incondizionata accettazione delle regole della procedura di gara qui stabilite, ivi espressamente inclusi gli effetti dell'aggiudicazione e del trasferimento del ramo d'azienda indicati nei successivi §§ 6-9) e 6-10), **(ii)** il riconoscimento di aver preso visione della documentazione inerente al ramo d'azienda e di averla ritenuta esaustiva ai fini della *due diligence* prodromica alla formulazione dell'offerta; l'offerta può essere presentata da più soggetti in forma congiunta,

purché i requisiti dimensionali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti siano posseduti cumulativamente dagli offerenti nel loro complesso, anche qualora i singoli partecipanti ne siano singolarmente privi: in tal caso, resta interamente a carico degli offerenti l'alea e il rischio circa l'accettazione di tale assetto soggettivo da parte della stazione appaltante ai fini del subentro nella commessa pubblica ricompresa nel ramo d'azienda;

6-3) condizioni delle offerte: le offerte possono essere condizionate unicamente **(i)** al positivo esperimento della procedura sindacale *ex* art. 47 Legge 428/1990, ove necessaria, e alla sottoscrizione, con i dipendenti trasferiti, di singoli accordi *ex* art. 411 c.p.c. che prevedano la rinuncia dei dipendenti trasferiti a qualsivoglia pretesa nei confronti della cessionaria diversa dai debiti nei confronti dei dipendenti trasferiti meglio dettagliati nella "data room", nonché **(ii)** all'assenso di ASUGI alla riconsegna a RdE degli originali della fidejussione assicurativa con contestuale definitiva, irrevocabile e integrale liberazione di RdE da qualsivoglia obbligazione dalla stessa derivante, nonché all'impegno da parte di ASUGI a limitare l'escussione della garanzia bancaria al differenziale tra l'importo garantito dalla Garanzia Bancaria e l'importo di euro 7.000.000,00; il rischio del mancato assenso di ASUGI al subentro nella commessa grava sull'offerente - aggiudicatario, che non potrà subordinare ad esso l'adempimento degli obblighi conseguenti all'aggiudicazione, con particolare riferimento a quelli relativi alle modalità di pagamento del corrispettivo;

6-4) cauzione: l'offerente, a pena di inammissibilità, deve costituire un deposito cauzionale pari ad almeno euro 350.000,00 mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile di pari importo, intestato a "Rizzani de Eccher S.p.a. ricorrente *ex* art. 44 CCII", da allegare all'offerta; in alternativa, il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante bonifico sul conto corrente bancario della procedura vincolato all'ordine di giustizia, intestato a "Rizzani de Eccher S.p.a. ricorrente *ex* art. 44 CCII", corrispondente al codice iban n. IT32H0863763951000023076655; in tale ultimo caso, il bonifico dovrà risultare accreditato sul conto corrente della procedura, a pena di inammissibilità dell'offerta, entro e non oltre l'ora di inizio della procedura di gara sopra indicata, fermo restando che la distinta del bonifico dovrà comunque essere allegata all'offerta; le cauzioni saranno svincolate a favore dei soggetti non aggiudicatari mediante riconsegna dell'assegno al termine della gara ovvero riaccredito della somma bonificata a tale titolo; nel caso dell'aggiudicatario, la cauzione sarà imputata al prezzo (limitatamente alla parte di esso che dovrà essere versata in denaro) e, sino al trasferimento, trattenuta a garanzia, rispettivamente, (i) dell'adempimento dell'obbligo di acquisto del ramo d'azienda; (ii) della liberazione di RdE dalla garanzia bancaria indicata al punto "vi" del § 1) e, ove se ne verifichino i presupposti, (iii) dell'adempimento dell'obbligo di contro-garanzia e manleva di cui all'ultimo inciso del § 6-9), con facoltà di incameramento in caso di inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno; la cauzione sarà restituita all'aggiudicatario in caso di mancato avveramento delle condizioni cui l'offerta è subordinata e/o di mancato trasferimento del ramo per causa a lui non imputabile;

6-5) modalità di presentazione dell'offerta: l'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, presentata in busta chiusa e spedita allo studio del dott. Luciano Perri, notaio in Trieste, sito in via Pierluigi da Palestrina n. 4; l'esterno della busta dovrà recare la dicitura "Procedura 19-1/2026 Tribunale di Trieste - Offerta ramo

Cattinara"; la presentazione dell'offerta può avvenire anche con modalità telematiche attraverso un messaggio di posta elettronica certificata inviata all'indirizzo "procedura.art91.rde@legalmail.it", restando inteso che, in tal caso, (i) ogni sottoscrizione dovrà essere apposta con firma digitale in corso di validità (formato CAdES o PAdES), nel rispetto delle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente (d.lgs. 82/2005 - CAD e Regolamento UE n. 910/2014 - eIDAS) e (ii) la cauzione dovrà essere obbligatoriamente costituita mediante bonifico bancario con le modalità indicate *sub* § 6-4); l'attuale offerente partecipa di diritto alla procedura di gara attraverso l'offerta irrevocabile già presentata purché, entro la scadenza del termine fissato per presentazione delle offerte, (i) costituisca il deposito cauzionale con una delle modalità indicate *sub* § 6-4) e (ii) faccia pervenire ai Commissari giudiziali una dichiarazione di accettazione del regolamento di gara e delle ulteriori condizioni contenute nel presente provvedimento;

6-6) luogo della gara e modalità di partecipazione: la gara si svolgerà a Trieste, nel giorno e all'ora sopra indicati, dinanzi ai Commissari giudiziali, presso lo studio del notaio Luciano Perri, il quale provvederà a redigerne il verbale per atto pubblico; ai fini della regolarità del procedimento è sufficiente la partecipazione di due Commissari su tre, di cui almeno uno dovrà essere fisicamente presente; gli offerenti partecipano alla gara in persona del legale rappresentante munito dei necessari poteri (in quanto risultanti dalla visura camerale o da documentazione giustificativa redatta in forma autentica) ovvero da un procuratore speciale munito di delega scritta rilasciata in forma autentica che conferisca al procuratore ogni più ampio potere di esercizio delle facoltà previste dal presente decreto a favore del soggetto offerente, ivi inclusa la facoltà di rilancio, con rinuncia espressa e irrevocabile del soggetto rappresentato a ogni contestazione per carenza di potere o indeterminatezza di mandato; i rappresentanti degli offerenti dovranno essere fisicamente presenti, fermo restando che la presenza di eventuali consulenti, accompagnatori o terzi che ne facciano motivata richiesta è subordinata all'autorizzazione dei Commissari; la mancata presenza del rappresentante dell'offerente non incide sulla validità dell'offerta, ma comporta la perdita della facoltà di rilancio; è ammessa la presenza, fisica o tramite collegamento da remoto su piattaforma online indicata dai Commissari d'intesa con il Notaio, dei legali rappresentanti delle Società debitrici e dei loro consulenti, oltre che dei medesimi Commissari; il procedimento di gara è presieduto dai Commissari giudiziali ovvero dal Commissario da essi designato, purché fisicamente presente;

6-7) differimento della data di svolgimento della gara: qualora, entro il quarto giorno antecedente la data di svolgimento della gara, la società Sagitta SGR S.p.a., in qualità di società di gestione del fondo SGT ACO Direct Lending (Italy) Fund, non abbia definitivamente e irrevocabilmente rinunciato alla cessione in garanzia di tutti i crediti presenti e/o futuri relativi alla commessa "Cattinara", ovvero non abbia risolto il relativo contratto di garanzia d.d. 16 dicembre 2024, liberando RdE dai relativi obblighi, i Commissari disporranno il rinvio della data di svolgimento della gara dandone notizia mediante avviso pubblicato sul sito del Tribunale di Trieste o con altra idonea modalità, fermo il termine assegnato per la presentazione delle offerte; analogamente si procederà qualora, entro il medesimo termine (quarto giorno antecedente la data della gara), RdE non abbia formalmente rinunciato a svolgere qualsivoglia contestazione nei confronti di ASUGI in

relazione alla legittimità delle escussioni di tutte le garanzie fideiussorie rilasciate con riferimento alla Commessa Cattinara che, a tale data, saranno già state effettuate da ASUGI, ancorché subordinatamente al successivo trasferimento del ramo d'azienda e all'integrale adempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario - acquirente ai sensi del presente decreto; la competizione fra gli offerenti e la conseguente aggiudicazione potrà aver luogo solo condizionatamente alla formalizzazione di entrambe le predette rinunzie, in data che i Commissari determineranno entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2027, decorso inutilmente il quale dovranno riferire al Tribunale per le determinazioni di competenza;

6-8) modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione: identificati i presenti, i Commissari provvederanno alla ricognizione delle offerte pervenute a mezzo posta e di quelle inviate a mezzo PEC, verificandone la tempestività e, subito dopo, procederanno all'esame del loro contenuto dandone pubblicamente lettura; le offerte e la relativa documentazione dovranno essere allegate al verbale; i Commissari, valutata la rispondenza di ciascuna offerta alle prescrizioni di forma e contenuto richieste ai sensi del presente decreto, comunicheranno quali offerte sono ammesse alla competizione e quali, invece, devono essere escluse, motivandone le ragioni, impregiudicata la facoltà di chiedere, seduta stante, chiarimenti e integrazioni purché non vertano su requisiti richiesti a pena di inammissibilità; qualora risultino presentate una o più offerte ammissibili, si procederà alla competizione mediante successivi rilanci non inferiori a euro 150.000,00, secondo modalità e tempi che saranno comunicati seduta stante dai Commissari, in ogni caso partendo dall'offerta più elevata e, in caso di parità di offerte, da quella presentata in data precedente; ai fini della comparabilità delle offerte, si precisa che il prezzo sarà regolato in parte facendosi carico del debito per l'anticipazione con la correlativa liberazione di RdE dalla corrispondente garanzia, nei limiti sopra indicati, e, per l'eccedenza, in denaro; la selezione dell'acquirente del ramo d'azienda avverrà sulla base del miglior prezzo offerto; in assenza di offerte ammissibili ulteriori rispetto a quella già pervenuta, i Commissari disporranno l'aggiudicazione del ramo all'attuale offerente; l'aggiudicazione deve intendersi definitiva e non sarà ammessa la presentazione di offerte migliorative;

6-9) effetti dell'aggiudicazione: l'aggiudicazione comporta l'obbligo dell'aggiudicatario di rendersi acquirente del ramo d'azienda alle condizioni qui di seguito indicate: **(i)** il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto facendosi irrevocabilmente carico, nei limiti del corrispettivo del ramo d'azienda, della restituzione del debito per l'anticipazione corrisposta dal committente e, al contempo, liberando RdE dalla correlativa garanzia bancaria nei limiti del corrispondente importo, con subentro dell'aggiudicatario negli obblighi di RdE nei confronti di Intesa Sanpaolo, che dovrà avvenire al più tardi al momento dell'approvazione da parte di ASUGI del subentro e, comunque, al momento della successione dell'aggiudicatario nella commessa Cattinara; **(ii)** l'aggiudicatario dovrà procurare la liberazione di RdE dalla fidejussione assicurativa come meglio identificata in "data room", che dovrà avvenire al più tardi al momento dell'approvazione da parte di ASUGI del subentro e, comunque, al momento della successione dell'aggiudicatario nella commessa Cattinara, con l'impegno, ove necessario, a rendersi contro-garante in sostituzione di RdE del soggetto che ha emesso la fidejussione assicurativa (fermo restando che eventuali

debiti nei confronti del soggetto che ha emesso la fidejussione assicurativa per premi scaduti alla data di trasferimento del ramo d'azienda resteranno a carico di RdE); **(iii)** l'eventuale differenza fra il prezzo di aggiudicazione e l'importo del debito per l'anticipazione dovrà essere corrisposto contestualmente alla stipula del contratto di cessione del ramo d'azienda, mediante versamento su conto vincolato intestato alla Procedura; **(iv)** l'aggiudicatario dovrà proseguire i rapporti di lavoro inerenti al ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, mantenendo le condizioni economiche e contrattuali attuali - previo esperimento della procedura sindacale *ex* art. 47 Legge 428/1990 ove ne sussistano i presupposti - ivi espressamente incluso l'obbligo di farsi carico dei debiti nei confronti dei dipendenti trasferiti per TFR, ratei, ferie e permessi, nei limiti dell'importo che risulterà dovuto alla data di trasferimento del ramo d'azienda, con rinuncia a qualsivoglia pretesa di regresso, rivalsa, indennizzo, risarcimento nei confronti di RdE a tale titolo; **(v)** il contratto di cessione del ramo d'azienda dovrà essere stipulato entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'aggiudicazione, salvo proroga concordata tra le parti, mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata a rogito di un Notaio indicato dai Commissari, sentite le parti acquirente e venditrice, con oneri fiscali e notarili interamente a carico dell'acquirente; con la presentazione dell'offerta, l'offerente s'impegna, a decorrere dalla data di eventuale aggiudicazione, a costituirsi contro-garante in sostituzione di RdE del soggetto che ha emesso la fidejussione bancaria a garanzia del debito per l'anticipazione, sino alla concorrenza del prezzo di aggiudicazione, e a tenere indenne RdE, a prima richiesta e rimossa ogni eccezione, da eventuali correlativi regressi e/o rivalse a tale titolo esercitati nei confronti di RdE a decorrere dalla data di aggiudicazione, restando inteso che il credito di regresso acquistato dall'aggiudicatario a seguito della sua eventuale escussione sarà regolato in conto pagamento del prezzo;

6-10) effetti del trasferimento: la cessione del ramo d'azienda costituisce vendita forzata ai sensi e per gli effetti degli artt. 2919 ss. c.c.; l'esistenza di eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità o difformità dei beni, minusvalenze, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e/o comunque non evidenziati, non potranno dar luogo ad alcuna riduzione del prezzo, risarcimento, indennità, indennizzo e/o rimborso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2922 c.c., intendendosi esclusa e comunque rinunciata ogni correlativa pretesa e/o eccezione; l'aggiudicatario - acquirente è tenuto, a seguito e per effetto della cessione del ramo di azienda, a mantenere indenne e a manlevare la Procedura e RdE da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza patrimonialmente negativa comunque conseguente e/o connessa a domande, pretese, eccezioni e/o contestazioni, di qualsiasi genere, avanzate nei suoi confronti da qualsivoglia soggetto terzo (pubblico e/o privato), relativamente a beni e rapporti compresi nel ramo d'azienda, salvo si tratti di passività espressamente esclusa dal ramo d'azienda (§ 1); l'aggiudicatario - acquirente, a seguito e per effetto della cessione del ramo d'azienda, dovrà sostenere e/o porre in essere, a propria esclusiva cura e spese, qualsiasi onere, formalità, adempimento, intervento e/o costo prescritto e/o comunque necessario ai fini del subentro nei rapporti compresi nel ramo d'azienda e ai fini dell'intestazione dei relativi beni, restando inteso che non potrà far valere in merito pretese di alcun genere, ad alcun titolo, nei confronti della Procedura e di RdE, restando espressamente esclusa la possibilità che i relativi costi possano essere scomputati dal prezzo di vendita e/o

richiesti a titolo di rimborso ovvero fondare richieste di risoluzione del contratto e/o di riduzione del prezzo; la cessione del ramo d'azienda alle condizioni indicate nel presente provvedimento è subordinata all'autorizzazione *ex* art. 94 CCII che RdE dovrà richiedere all'esito del procedimento competitivo, restando inteso che il trasferimento avverrà con esclusione degli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., fatte salve le passività comprese nel ramo di cui è previsto il trasferimento in capo all'aggiudicatario-acquirente ai sensi del presente decreto;

6-11) avvertenze: nel caso in cui ASUGI escuta, in tutto o in parte, la fidejussione bancaria costituita da Intesa Sanpaolo a garanzia del debito per l'anticipazione in epoca precedente l'aggiudicazione, i Commissari dovranno disporre l'immediata sospensione del procedimento di gara e riferire al Tribunale in ordine all'impatto che tale escussione determina sul piano di concordato e sulla persistente trasferibilità del ramo d'azienda alle condizioni contenute nell'offerta già pervenuta; i Commissari Giudiziali hanno facoltà di integrare le regole di svolgimento della gara, compatibilmente e nei limiti delle disposizioni contenute nel presente decreto, dandone comunicazione con le modalità ritenute più idonee; salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 8, CCII a favore dell'offerente iniziale, gli offerenti non avranno diritto ad alcun rimborso di spese, costi e/o compensi in relazione alla partecipazione al procedimento competitivo che, in ogni caso, non comporta alcun obbligo di aggiudicazione; in caso di giustificati motivi, sino al definitivo trasferimento, RdE mantiene il diritto di revocare - nei limiti in cui è ammessa la modifica del piano di concordato e previa autorizzazione degli organi della procedura - la decisione di alienare il ramo d'azienda, senza che per tale motivo il migliore offerente (o qualsiasi altro offerente) maturi alcun diritto, interesse o legittima aspettativa; su istanza dei Commissari, sussistendone giustificati motivi, il presente procedimento competitivo potrà essere sospeso, revocato o annullato dal Giudice delegato in qualsiasi momento; il procedimento competitivo e tutti i rapporti giuridici da esso derivanti sono regolati dalla legge italiana, ferma la competenza esclusiva del Tribunale di Trieste a giudicare di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione degli atti e dei rapporti conseguenti; eventuali informazioni e richieste dovranno essere rivolte ai Commissari giudiziali esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo "procedura.art91.rde@legalmail.it";

7) dispone che il presente decreto sia pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito del Tribunale di Trieste, oltre che sui canali che i Commissari giudiziali determineranno al fine di favorirne la massima diffusione;

8) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle Società ricorrenti e ai Commissari giudiziali.

Così deciso in Trieste, 19 novembre 2026.

Il Giudice Delegato

dott. Francesco Saverio Moscato